





















9. Costituzione in giudizio del ricorrente (art. 16-bis e 22) e iscrizione a ruolo della causa (art. 25)

-  Art. 17 *ter*, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che gli atti e i provvedimenti del giudice tributario sono sottoscritti con firma digitale, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche
-  Art. 17 *ter*, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che gli atti e i provvedimenti del giudice tributario sono sottoscritti con firma digitale, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, a pena di nullità
-  Art. 22 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti depositati
-  Art. 22, co.4, d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l'atto impugnato, se notificato, e con i documenti prodotti
-  Art. 25 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che nel fascicolo d'ufficio sono inseriti i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, gli atti e documenti prodotti, i verbali, le ordinanze, i decreti e le copie delle sentenze
-  Art. 27 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027)_ Memorizza che l'esame preliminare del ricorso è collocato nella Sezione II, Capo I, Titolo II, del d.lgs. n. 546/1992
-  Art. 5 D.M. 163/2013_ Memorizza che le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo PEC individuato dall'art. 7 del medesimo decreto.
-  Art. 3 D.M. 163/2013_ Memorizza che possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori legittimati dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 546/1992.
-  Art. 7 D.M. 163/2013_ Memorizza che, per gli enti impositori, l'indirizzo PEC è quello individuato ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 82/2005 e pubblicato nell'IPA.
-  Art. 8 D.M. 163/2013_ Memorizza che il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Corte si intende eseguito nel momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
-  Art. 9 D.M. 163/2013_ Memorizza che il ricorso e gli altri atti notificati tramite PEC sono depositati presso la segreteria della Corte esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.
-  Art. 9 D.M. 163/2013_ Memorizza che le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, con le relative ricevute PEC, sono depositati presso la segreteria della Corte mediante il S.I.Gi.T.
-  Art. 11 D.M. 163/2013_ Memorizza che il deposito degli atti e dei documenti informatici è attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T., con data di trasmissione e indicazione della corretta acquisizione al fascicolo informatico.
-  Art. 14 D.M. 163/2013_ Memorizza che il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'art. 25 d.lgs. n. 546/1992, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei acquisiti in formato informatico.
-  Art. 14 D.M. 163/2013_ Memorizza che, se le parti richiedono copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, si applicano le regole sulle copie previste per il processo tributario telematico.
-  Art. 2 D.M. 4 agosto 2015_ Memorizza che la ricevuta di accettazione attesta l'avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito.
-  Art. 7 D.M. 4 agosto 2015_ Memorizza che, ai fini della costituzione del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato trasmette al S.I.Gi.T. ricorso, ricevuta PEC di notifica, procura, contributo unificato ed eventuali allegati, previo inserimento dei dati per l'iscrizione a ruolo.
-  Art. 10 D.M. 4 agosto 2015_ Memorizza che il ricorso e ogni altro atto processuale informatico devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale e avere formato ".pdf.p7m".
-  Art. 11 D.M. 4 agosto 2015_ Memorizza che gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria, registrati tramite S.I.Gi.T. nel sistema documentale e inseriti nel fascicolo previa scansione e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.
-  Art. 12 D.M. 4 agosto 2015_ Memorizza che il fascicolo informatico raccoglie atti, documenti, allegati, ricevute PEC, messaggi di sistema e dati del procedimento, nonché le copie per immagine degli atti depositati su supporto analogico.

L'art. 22 prevede che il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso alla parte resistente, debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni presso la Corte di Giustizia Tributaria competente mediante deposito dell'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e ss. c.p.c., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta o per p.e.c., con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia, prova (contrassegno o F24) dell'avvenuto versamento del contributo unificato e della data di notificazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, di seguito gli scaglioni per il pagamento del contributo unificato, relativi al valore dichiarato nel ricorso:

Importo della lite		CUT da versare
Da	a	
€ 0	€ 2.582,28	€ 30,00
€ 2.582,29	€ 5.000,00	€ 60,00
€ 5.000,01	€ 25.000,00	€ 120,00
€ 25.000,01	€ 75.000,00	€ 250,00
€ 75.000,01	€ 200.000,00	€ 500,00
€ 200.000,01	in su	€ 1.500,00

Unitamente al ricorso e ai documenti citati, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. Tale norma deve essere coordinata con l'**art. 16-bis**, il quale prevede che il deposito del ricorso debba avvenire in modalità telematica (attraverso upload sulla piattaforma SIGIT) per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. La norma, infatti prevede che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.


A seguito della riforma in tema di contenzioso tributario (D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), a partire dallo scorso settembre la notifica telematica dei ricorsi e il successivo deposito dell'atto di costituzione in giudizio, costituisce l'unica modalità ammissibile, con la sola eccezione rappresentata dalle controversie con valore non superiore a euro tremila, per le quali il relativo ricorso può essere notificato anche in via analogica.

Se la costituzione **non avviene** ovvero **è tardiva, il ricorso è inammissibile e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio** in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla costituzione del resistente (art. 22, comma 2).

In seguito alla costituzione in giudizio di parte ricorrente:

- la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria **iscrive il ricorso** nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, sottoponendo al presidente della corte il fascicolo del processo appena formato; il presidente assegna il ricorso ad una delle sezioni;
- il presidente della sezione verifica che non sussistano **cause di inammissibilità**. Il Presidente della Sezione, se rileva che sussista una causa di inammissibilità, la dichiara con decreto impugnabile mediante reclamo innanzi alla Corte nella sua composizione collegiale;
- il Presidente di Sezione verifica che sussistano le condizioni per disporre la sospensione, l'interruzione o l'estinzione del processo e la dichiara con decreto impugnabile mediante reclamo innanzi la Corte nella sua composizione collegiale.

10. Costituzione in giudizio della parte resistente (artt. 23 e 27)

 **Art. 23 d.lgs. n. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2026, poi assorbito nel Testo Unico della giustizia tributaria con effetto dal 1° gennaio 2027).** Memorizza che la parte resistente propone nelle controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, se necessario, chiede la chiamata di terzi in causa

La parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio, **entro sessanta giorni** dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, mediante deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita del proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

Nelle controdeduzioni la parte resistente **espone le sue difese** prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende avvalersi, proponendo altresì le **eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio** e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

A differenza di parte ricorrente (che non può costituirsi tardivamente, pena l'inammissibilità del ricorso), parte resistente può **costituirsi, depositando controdeduzioni anche tardivamente**, fino all'udienza di trattazione del merito della controversia. La tardività nella costituzione, tuttavia, non è priva di conseguenze. Se si costituisce tardivamente, il resistente non può promuovere le eccezioni (cioè, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto) processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (c.d. eccezioni in senso stretto) e non può nemmeno procedere con la chiamata di un terzo in causa.

Nelle ipotesi di costituzione in udienza, la parte ricorrente può formulare istanza di rinvio dell'udienza al giudice tributario, al fine di poter prendere visione delle controdeduzioni di controparte per esercitare il diritto di replica.

Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato a mezzo PEC e il ricorrente si sia costituito tramite SIGIT, anche la costituzione di parte resistente avverrà utilizzando il sistema telematico.

© Nel diritto Editore